

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL

LAZIO ROMA

RICORSO

(con richiesta di provvedimento cautelare urgente ex art. 56 c.p.a.)

PER: PARISI GIUSEPPE, nato a Manfredonia (Fg) il 14.01.1974 (cf. PRSGPP74A14E885C), rappresentato e difeso, come da mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Margherita Zezza (ZZZMGH71B41B519H) e con quest'ultima elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza della Libertà n. 20, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Ruta.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente n. di fax 0874/438564 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (rutaeassociati@pec.it)

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t.;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO, in persona del Direttore generale p.t.;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del Direttore generale p.t.;

ORIGINALE

unferre M

MANDATO

delego a rappresentarmi e difendermi per il presente atto l'Avv. Margherita Zezza conferendole ogni più ampio potere e facoltà per ogni fase e grado del giudizio, anche per proporre motivi aggiunti e ricorso in appello nonché azioni cautelari ex art. 700 c.p.a. per sequestro giudiziario e/o conservativo, reclamare, opporre appellare, redigere e sottoscrivere atti di precetto, proporre azione esecutiva, transigere, presentare querele e denunce e rinunciare agli atti del giudizio. eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Ruta in Roma alla Piazza della Libertà n. 20. autorizzo la raccolta ed il trattamento dei miei dati personali identificativi e/o sensibili ai sensi del D.lgs. 196/2003.

Roma, li

[Signature]

è autentico

Avv. Margherita Zezza

NEI CONFRONTI di:

SENESE MARIA TOMMASINA, residente in VIA RUGGERO
LEONCAVALLO, 3 SCALA B 00199 ROMA.

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE,

ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE,

1. Del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla prova orale per l'ambito disciplinare 2 (classi di concorso A029 A030) – Regione Lazio - del concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nelle scuole d'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, indetto con D.D.G. n. 82/2012, come da elenco degli ammessi pubblicato sul sito internet dell'USR Lazio il 22.05.2013.
2. Di tutti gli atti allo stesso presupposti, conseguenti e/o connessi, ivi inclusi i verbali della Commissione di concorso istituita per l'Ambito disciplinare 2 e, in particolare:
 - a) il verbale, di estremi sconosciuti, di insediamento della commissione;
 - b) il verbale, di estremi sconosciuti, relativo alle sedute nelle quali è stata predisposta ed approvata la griglia di valutazione della prova scritta;
 - c) il verbale, di estremi sconosciuti, della seduta di correzione della prova del ricorrente;
 - d) i verbali, di estremi sconosciuti, relativi alle altre sedute di correzione delle prove dei candidati ammessi alla prova orale;
 - e) il verbale, di estremi sconosciuti, conclusivo delle operazioni di correzione e di elaborazione dell'elenco degli ammessi agli orali;

f) le istruzioni per la prova scritta predisposte dal MIUR in data 15 gennaio 2013 in ordine alla *"griglia di valutazione della prova e calcolo di punteggio"*, nella parte in cui è stato individuato, tra i criteri di valutazione della prova scritta, quello della *"originalità"*;

g) la griglia di valutazione della prova scritta predisposta e approvata dalla commissione di concorso, nella parte in cui è stato indicato, tra i criteri di valutazione della prova scritta, quello della *"originalità"*;

3. dell'O.M. n. 4 del 1 febbraio 2013, nella parte in cui, nell'integrare l'O.M. n. 92/2012, ha previsto la possibilità per il Direttore Generale dell'USR competente di nominare direttamente i Presidenti ed i componenti delle commissioni di concorso;

4. del D.D.G. del MIUR – USR Lazio - n. 54 del 22.04.2013 di rettifica ed integrazione delle commissioni di concorso già nominate con precedente D.D.G. – USR Lazio - n. 9 del 05.02.2013.

nonché, in subordine ed ove necessario,

- del bando di concorso approvato con D.D.G. del MIUR n. 82 del 24.09.2012 nella parte in cui, art. 7, comma 2, ha previsto che *"le prove scritte consistono in una serie di quesiti a risposta aperta e sono finalizzate a valutare la padronanza delle competenze professionali nonché delle discipline oggetto di insegnamento"*;

- dell'allegato 3 del bando, nella parte in cui ha previsto che *"la prova scritta ovvero scritto-grafica consiste in una serie di quesiti a risposta aperta finalizzata ad accertare la padronanza delle competenze professionali e delle discipline con riferimento al relativo programma d'esame"*;

- delle successive istruzioni del MIUR del 15.01.2013, nella parte in cui hanno previsto che: "A ciascun candidato sarà dato...un foglio di 4 facciate prestampate, ognuna per ciascun quesito";

- delle istruzioni impartite dal MIUR in data 15.01.2013, nella parte in cui hanno previsto che "Saranno messi a disposizione del candidato fogli bianchi per eventuali brutte copie che però dovranno essere tenuti distinti dal foglio della prova e non inseriti nel plico da consegnare al termine della prova stessa".

NONCHE' PER L'AMMISSIONE CON RISERVA
DEL RICORRENTE ALLA PROVA ORALE DEL CONCORSO
IN SVOLGIMENTO DALL' 11 GIUGNO 2013 AL 18 LUGLIO 2013

FATTO

1. Con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Dipartimento per l'Istruzione n. 82 del 24 settembre 2012, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (d'ora innanzi solo MIUR) ha indetto, su base regionale, i concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

2. Il concorso è stato articolato sulla base di:

a) **una prova di preselezione** (art. 5 del bando) costituita da 50 quiz a risposta multipla (su capacità logica; capacità di comprensione del testo; conoscenza della lingua straniera; informatica), con quattro opzioni di risposta. Per il superamento di tale prova l'art. 5 del bando ha previsto un **punteggio minimo di 35/50**;

b) una prova scritta (art. 7 del bando) consistente in 4 quesiti a risposta aperta finalizzati a valutare la padronanza delle competenze professionali e delle discipline con riferimento al relativo programma d'esame. Per il superamento di tale prova l'art. 7 del bando ha previsto un punteggio minimo di 28/40;

c) una prova orale (art. 10 del bando) in svolgimento dall'11.6.2013 al 18.7.2013 consistente in una lezione simulata, della durata di 30 minuti, e in un colloquio immediatamente successivo della durata massima di 30 minuti. Per il superamento di tale prova l'art. 10 del bando ha previsto un punteggio minimo di 28/40.

3. L'art. 2 del bando ha previsto, quale requisito minimo di ammissione per le classi di concorso A029 - Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria II grado; A030 - Scienze motorie e sportive (già Educazione fisica nelle scuole di istruzione secondaria I grado), il diploma ISEF conseguito anteriormente al 22.06.1999.

4. Il ricorrente, possedendo sia il requisito minimo di ammissione (per avere conseguito, con voto 110/110, il diploma ISEF in data 23.07.1998), sia il titolo di abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso A029 ed A030 (abilitazioni conseguite, con voto 69/80, presso la SSISS Lazio in data 26.05.2007) e, per il sostegno (AD04 e AD00 - sostegno Area disciplinare psico-motoria, rispettivamente, per scuole secondarie di secondo e primo grado, abilitazione ottenuta nell'anno 2008; non era prevista alcuna votazione), ha inoltrato la propria domanda di partecipazione al concorso, indicando il Lazio quale sede regionale prescelta.

5. Alla data prevista il ricorrente ha quindi partecipato alla prova preselettiva; risultando ammesso alla successiva prova scritta con il punteggio di ben 45/50 (per un totale di 46 risposte esatte su 50);

6. Alla data prevista per la prova scritta, ai candidati, tra i quali il ricorrente, sono stati sottoposti 4 quesiti a risposta aperta vertenti sui seguenti argomenti:

1° quesito: *"Evoluzione ed educazione dal gioco-sport all'avviamento allo sport"*;

2° quesito: *"Principali approcci metodologici in educazione motoria"*;

3° quesito: *"Come riuscire a mantenere alta la motivazione durante la lezione motoria. Proposte didattiche"*;

4° quesito: *"Consapevolezza delle reazioni fisiologiche allo sforzo e strategie di recupero"*.

7. Si precisa sin da ora che per lo svolgimento di tutti i quesiti sopra riportati sono stati concessi ai candidati soltanto 2 ore e 30 minuti complessivi ed appena per 22 righe per ciascun tema. Il tutto a fronte di un bando che ha previsto, all'art. 7, quale finalità della prova scritta, quella di accertare *"la padronanza delle competenze professionali nonché delle discipline oggetto di insegnamento"*, ovvero il possesso di un patrimonio di conoscenze e competenze che ben difficilmente possono emergere, salvo uno straordinario dono di sintesi, con appena 22 righe a disposizione per la risposta e, comunque, in un tempo così esiguo a disposizione del candidato.

8. Il ricorrente (il quale, come detto, è in possesso anche delle abilitazioni all'insegnamento nelle classi di A029 ed A030 - ivi compreso il sostegno - conseguite a seguito di frequenza obbligatoria ed esami finali brillantemente superati presso la SSISS Lazio e le cui materie sostanzialmente coincidono

con quelle del concorso, gli esiti del quale sono oggetto della presente impugnazione), pur a fronte della estrema genericità delle tracce, nonché della invero scarsa attinenza delle stesse al programma di concorso, ha comunque affrontato tutti e quattro i quesiti, entro i ristretti limiti di spazio e di tempo a sua disposizione, in modo più che adeguato, come si dimostrerà in prosieguo.

9. All'esito della pubblicazione dell'elenco degli ammessi all'orale, intervenuta in data 22 maggio 2013 sul sito internet dell'Ufficio scolastico regionale – USR (d'ora innanzi USR) per il Lazio, il ricorrente ha tuttavia appreso di non essere stato ammesso alla prova orale. Per tale ragione ha inoltrato un'articolata istanza di accesso agli atti presso il predetto USR, ottenendo copia, al momento (e pertanto si articolerà di seguito apposita istanza istruttoria), soltanto del proprio elaborato scritto.

10. Dall'esame di tale elaborato è emerso che il ricorrente ha ottenuto un punteggio complessivo di 25,50 e, dunque, un punteggio inferiore a quello minimo richiesto per il superamento della prova scritta, fissato dall'art. 7 del bando in 28/40.

11. I succinti giudizi formulati dalla commissione giudicatrice sulla base delle istruzioni predisposte dal MIUR in data 15 gennaio 2013 e fatte proprie dalla commissione stessa nella specifica griglia di valutazione della prova scritta, risultano, tuttavia, anche in considerazione delle risultanze dei pareri *pro veritate* allegati al presente ricorso, del tutto inattendibili ed illogici, così come inattendibili, illogici e sottodimensionati si palesano i voti assegnati alle singole prove.

12. Tanto premesso in fatto, i provvedimenti con i quali la commissione ha decretato la mancata ammissione del ricorrente alla fase orale del concorso,

nonché quelli in epigrafe impugnati, sono illegittimi e se ne chiede l'annullamento, per i seguenti motivi in

DIRITTO

Preliminarmente, va evidenziato che, anche in conformità al più recente indirizzo assunto sia dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che di quella amministrativa (in tal senso e tra le tante: Cass. civ. Sez. Unite, 9 maggio 2011, n. 10065; Cass. civ. Sez. Unite, 21 giugno 2010, n. 14893; T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 18 novembre 2010, n. 33589; T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 18 novembre 2010, n. 33590), le risultanze cui risulta pervenuta la commissione nel giudizio di non ammissione alle prove orali, così come formulato nei confronti del ricorrente, risulta suscettibile di plurime censure, con particolare riguardo anche e soprattutto a quei profili di illogicità manifesta, di carenza di motivazione e di disparità di trattamento, di seguito articolate.

L- - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA, IRRAZIONALITA' MANIFESTA, TRAVISAMENTO, PERPLESSITA' E ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

Come anticipato nella parte in fatto, all'esito della prova scritta, il ricorrente ha riportato un giudizio complessivo di 25,5/40, a fronte della previsione dell'art. 7 del bando di gara in forza del quale, per l'ammissione alla prova orale, era necessaria una votazione minima nello scritto di 28/40.

In particolare:

- a) sulla traccia n.1 (*Evoluzione ed educazione dal gioco-sport all'avviamento allo sport*) la commissione ha espresso il seguente giudizio: "l'elaborato risulta più che sufficiente per pertinenza e correttezza

linguistica, sufficiente per completezza ed originalità", assegnando alla prova il voto di 6,5;

b) sulla traccia n.2 ("Principali approcci metodologici in educazione motoria") la commissione ha espresso il seguente giudizio: "l'elaborato risulta più che sufficiente per pertinenza e correttezza linguistica, sufficiente per completezza ed originalità", assegnando alla prova il voto di 6,5;

c) sulla traccia n.3 (Come riuscire a mantenere alta la motivazione durante la lezione motoria. Proposte didattiche") la commissione ha espresso il seguente giudizio: "l'elaborato risulta più che sufficiente per pertinenza e correttezza linguistica, sufficiente per completezza ed originalità", assegnando alla prova il voto di 6,5;

d) sulla traccia n.4 (Consapevolezza delle reazioni fisiologiche allo sforzo e strategie di recupero") la commissione ha espresso il seguente giudizio: "l'elaborato risulta sufficiente", assegnando alla traccia il voto di 6,0.

Ciò posto, i giudizi espressi dalla commissione, così come sopra riportati, si configurano illegittimi innanzitutto sotto il profilo della manifesta illogicità. Ed infatti, mentre, da un lato, i giudizi positivi, pur formulati dalla commissione, sulla sufficienza (relativamente alla completezza ed originalità) o più che sufficienza (quanto a pertinenza e correttezza linguistica) degli elaborati del ricorrente non si conciliano in alcun modo con la non ammissione alla prova orale; dall'altro, anche tali ultime risultanze (sulla non ammissione) stridono, visibilmente, con le valutazioni conseguite dal candidato nel corso della prova preselettiva, a termine della quale il punteggio assegnato al ricorrente, pari a 45/50, ovvero a 9/10, è risultato di gran lunga superiore al punteggio minimo previsto per l'ammissione alla prova scritta (35/50).

Ciò rende improbabile, e dunque sintomatico di eccesso di potere sotto il profilo della manifesta illogicità ed anche della perplessità, la circostanza che un candidato che abbia conseguito quasi il massimo (9/10) a termine di una prova contrassegnata da valutazioni del tutto prive di discrezionalità, in quanto contraddistinte da meccanismi di assegnazione dei punteggi automatici, abbia di seguito, nel corso della valutazione di prove caratterizzata invece da un più penetrante giudizio discrezionale della commissione, conseguito giudizi di poco superiore alla sufficienza, ma leggermente inferiori a quanto ritenuto invece necessario per l'ammissione alle prove scritte (avendo il ricorrente conseguito un punteggio di 25,5 in luogo di 28).

Tali vizi trovano ulteriore conferma nel ricorso, da parte della commissione, a clausole generali o di stile, preclusive di qualsivoglia possibilità, per il ricorrente, di ricostruire l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione nell'assegnazione dei giudizi e dei punteggi (e, a tale riguardo, appare oltremodo sintomatico il ricorso a giudizi del tutto identici, nel contenuto e nella forma, con l'unica differenza del giudizio formulato dalla commissione con specifico riguardo alla quarta ed ultima prova, con un appiattimento verso il basso - *sufficiente* in luogo di *più che sufficiente*, così come formulato riguardo alle altre tre prove). L'operato della commissione appare tanto più illogico, con particolare riguardo alla *correttezza linguistica* (con valutazione di più che sufficiente per le prime tre prove e di sufficiente per la quarta prova), non essendo plausibile una maggiore o minore correttezza linguistica a tempi alternati con riferimento alle prime tre prove ed alla quarta prova di uno stesso concorso e nell'ambito di una stessa giornata - denota, semmai, la volontà diretta ad un rafforzamento di un giudizio di non ammissione, già maturato e, tuttavia, ancora incerto alla luce delle valutazioni già conseguite.

Ciò che sembra trovare ulteriore conferma non soltanto nell'iter logico e cronologico delle singole valutazioni delle prove da parte della commissione (con un passaggio da un voto, altissimo, di 45/50, con 46 risposte esatte, così come conseguito per le prove preselettive, ad un successivo voto, di più che sufficiente, conseguito invece per le prove scritte, in riferimento a valutazioni discrezionali ma verificabili – come appunto quella concernente la *correttezza linguistica* - e con un ulteriore passaggio, sempre al *ribasso*, verso la semplice *sufficienza*, per l'ultima delle citate prove scritte), ma anche nell'assegnazione, da parte della commissione, del voto più basso, proprio in merito a quei profili che, in quanto connessi alla *completezza* ed alla *originalità*, ovvero che, in quanto maggiormente discrezionali, e proprio perché in contrasto con i punteggi conseguiti dal candidato relativamente a profili contraddistinti da valutazioni più vincolate, avrebbero richiesto (così come precisato al motivo sub II del presente ricorso) una più congrua motivazione.

Peraltro, le valutazioni sulla non ammissione effettuate dalla commissione in riferimento alle prove scritte e con particolare riguardo a quei profili suscettibili di maggiore discrezionalità, oltre a non configurarsi coerenti e/o logici con le valutazioni (più vincolate) e con i risultati (anche su prove analoghe) conseguiti nelle citate prove, dal medesimo candidato, si pongono in stridente contrasto anche con l'intero percorso curricolare maturato dal ricorrente, ovvero:

- con la specifica preparazione professionale acquisita dallo stesso nel proprio percorso di studi (durante il quale ha sostenuto e superato l'esame universitario di "*Psicologia dell'età evolutiva*" - strettamente attinente alle tracce del concorso – nonché acquisito il diploma di partecipazione al corso di

“Cultura sportiva e processi formativi” presso l’Università di Firenze con superamento di esame finale, anche’esso strettamente attinente alle materie di concorso);

- con l’esperienza conseguita sul campo operativo, avendo il ricorrente insegnato, peraltro con manifeste note di merito da parte dei dirigenti scolastici, sin dall’anno 2006 e, a far data dall’anno scolastico 2008/2009, sino ad oggi, per l’intero anno scolastico, presso istituti scolastici della capitale (in forza della inclusione nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Pescara ed in quelle di istituto della Provincia di Roma);

- con le note di merito, conseguite a tale ultimo riguardo, da dirigenti scolastici, alunni e genitori: lo stesso dirigente scolastico dell’istituto presso il quale ha insegnato pressoché ininterrottamente dal 2008 non ha mancato di evidenziare, tra l’altro, che *“Il prof. Giuseppe Parisi ... ha contribuito in modo sostanziale al raggiungimento del successo formativo dei singoli alunni da lui stesso seguiti dando al contempo un valido supporto al resto della classe per l’integrazione e le attività trasversali-interdisciplinari. Per gli alunni, il prof. Giuseppe Parisi è stato un punto di riferimento costante testimoniato soprattutto dal rapporto instaurato anche con i genitori che hanno manifestato espliciti e documentati apprezzamenti sull’operato del docente”* e che *“I costanti riferimenti alla psicologia evolutiva e ai principi epistemologici della struttura concettuale dell’ed. Fisica hanno contribuito in modo sostanziale a evidenziarne la significatività e di conseguenza a motivare gli alunni. Inoltre da segnalare l’applicazione della Peer Tutoring e Cooperative Learning”*, concludendo che si evincono *“la preparazione approfondita e una dimostrata professionalità adeguata al compito lavorativo”* e che *“emergono, nell’operato del Prof. Parisi, tutti i requisiti*

richiesti all'insegnante del nostro tempo, provvisto di conoscenze pedagogiche, sociologiche, metodologiche e psicologiche che, opportunamente inserite nella progettazione didattica, danno il fondamentale contributo al successo formativo degli studenti";

- con le abilitazioni già conseguite, quale docente, nelle classi di concorso A029 e A030, con votazione altissima (69/80), a seguito della frequenza della SSIS Lazio e del superamento di esami finali, vertenti sostanzialmente sugli stessi argomenti oggetto del concorso in esame.

Ad ulteriore prova della illogicità dei giudizi resi dalla commissione sugli elaborati del ricorrente depongono, peraltro, i pareri *pro veritate* allegati, che, così come precisato dalla giurisprudenza, "...*costituiscono elementi di prova attraverso i quali la parte ricorrente adempie all'onere imposto dall'art. 64*

comma 1 cpa. - *Come tali, i suddetti pareri non soltanto sono ammissibili ma si devono ritenere indispensabili, nella generalità dei casi, ai fini dell'esito del ricorso. Naturalmente, essendo di norma contestati dall'amministrazione, non possono da soli essere posti a fondamento della pronuncia, tuttavia, assieme al resto delle argomentazioni inserite nel ricorso, rappresentano una base sufficiente per stabilire se vi sia spazio per ulteriori approfondimenti".*

(cfr.: TAR Puglia Lecce Sez. I, 25 luglio 2012, n. 1354; TAR Lombardia – Brescia Sez. II, 9 novembre 2012, n. 1781): ebbene, da tali pareri, ai quali integralmente ci si riporta per ragioni di brevità espositiva, emerge:

- quanto alla traccia n. 1, "*conformemente a quanto richiesto dalla traccia, ... un'esposizione lucida e puntuale degli studi scientifici riguardanti il movimento, dai primi anni di vita scolastica sino all'adolescenza, nella sua espressione corporea, ludica e sportiva, considerando l'impatto di tutto ciò*

con le regole che il bambino prima ed il ragazzo e l'adolescente poi ancor più deve rispettare. Il giudizio è, perciò, più che buono”;

- quanto alla traccia n. 2, “il candidato, rispettando pienamente l’oggetto della traccia, ...ha dato prova di conoscere approfonditamente le più recenti metodologie di insegnamento, il cui utilizzo è privilegiato proprio nel campo dello sport e dell’educazione fisica. In tal modo lo stesso ha dimostrato di avere una padronanza non solo degli aspetti più peculiari dell’educazione fisica, ma altresì di quelli più generali delle teorie dell’apprendimento e delle metodiche didattiche più proficue e all’avanguardia. Confermo anche per il tema in questione un giudizio molto positivo, anch’esso più che buono.”;

- quanto alla traccia n. 3, “... un’esposizione molto accurata che mostra una conoscenza anche della psicologia dell’età evolutiva, tanto più necessaria nella nuova metodologia didattica. In particolare, la seconda parte del tema entra nell’argomento in modo mirabile. Con la mia conoscenza teorica e la mia notevole esperienza sul campo, nella scuola e fuori (negli allenamenti degli atleti), posso dire che il tema ha individuato perfettamente l’approccio più adeguato per motivare i ragazzi nell’educazione fisica, in tal modo soddisfacendo pienamente quanto richiesto dalla traccia. Il tema merita un giudizio ottimo”;

- quanto, infine, alla traccia n. 4, “...è quella che ha consentito al Prof. Parisi di dare prova delle conoscenze più tecniche della materia. Anche sotto quest’aspetto, sviluppato con una notevole proprietà di linguaggio, lo stesso è riuscito ad articolare un discorso che ha toccato più che esaurientemente tutti i punti più importanti concernenti le reazioni fisiologiche allo sforzo e le strategie di recupero (e si consideri che lo spazio era di sole 22 righe).

Pertanto anche per quest'ultimo tema il giudizio è estremamente positivo, a dir poco più che buono".

Peraltro, sempre con riguardo al profilo della manifesta illogicità ed ai parametri di valutazione di cui ai citati pareri, va da ultimo sottolineato, proprio alla luce delle tracce proposte, che l'unica di queste che in qualche modo poteva consentire un minimo di originalità nello sviluppo del tema era la terza (*"Come riuscire a mantenere alta la motivazione durante la lezione motoria. Proposte didattiche"*), che, peraltro, il ricorrente ha affrontato in modo particolarmente brillante, come risulta anche dal predetto parere *pro veritate*, nel quale il redattore ha concluso affermando che: *"... il tema ha individuato perfettamente l'approccio più adeguato per motivare i ragazzi nell'educazione fisica. Il tema merita un giudizio ottimo"*.

Rimane comunque l'inappropriatezza del criterio della "originalità", il quale, come già detto, presta il fianco ad un'immediata criticità, connessa all'essere, per sua stessa natura, concetto troppo legato all'opinione ed al gusto personale del singolo commissario (ciò che per taluno può sembrare originale, per altri può risultare addirittura banale o, comunque, del tutto convenzionale) e, quindi, privo di un minimo di obiettività necessaria a selezionare il corpo docente. Non si comprende poi quale senso possa avere, peraltro in assenza di un'adeguata predeterminazione e parametrizzazione di puntuali criteri di valutazione ed in assenza di una congrua motivazione, la semplice previsione di un criterio di originalità dell'elaborato in un concorso non volto a selezionare personale creativo, ma personale professionalmente competente e preparato.

Profili, questi, da cui scaturisce, oltre all'illegittimità delle valutazioni operate dall'amministrazione all'interno dello stesso concorso sia sotto i profili

dell'illogicità e dell'irrazionalità manifeste, anche intrinseche, sia sotto l'ulteriore profilo della manifesta perplessità, anche la successiva censura della carenza di motivazione e della omessa predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove, con conseguente:

II- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90: CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; OMESSA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE; INDETERMINATEZZA E GENERICITA'

- VIOLAZIONE DEI PIU' COMUNI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPAZIALITA' E TRASPARENZA DI CUI ALL'ART.1 DELLA L. N. 241/90 ED ART. 97 COST.

Peraltro, come premesso, la stessa formulazione dei sopra richiamati giudizi appare oltremodo sintomatica del fatto che essi siano frutto di mere formule stereotipate, piuttosto che frutto di una valutazione effettivamente approfondita dei temi redatti dal ricorrente, con la conseguenza che nessuno dei quattro giudizi, tre dei quali perfettamente identici anche nella formulazione, consente di comprendere le ragioni per le quali la commissione abbia ritenuto "pertinente" in modo più che sufficiente, ovvero "corretto" in modo più che sufficiente ovvero "originale" e "completo" in modo sufficiente gli elaborati redatti dal ricorrente.

Non si comprende, in quanto ciò non emerge in alcun punto del "giudizio", quali siano gli argomenti che eventualmente il candidato avrebbe dovuto trattare e che non ha trattato, ovvero che avrebbe dovuto trattare in modo più completo o più originale o più pertinente, mancando del tutto il seppur minimo parametro oggettivo necessario e sufficiente a far comprendere le

ragioni per le quali l'elaborato sia stato considerato più che sufficiente e non, ad esempio, buono.

E ciò è tanto più evidente ove si consideri che nella griglia di valutazione della prova scritta, predisposta e approvata dalla commissione di concorso, a seguito di istruzioni del MIUR (del 15 gennaio 2013), dopo avere indicato, tra i criteri di valutazione della prova scritta, quello della "originalità" (al quale ha attribuito un peso del 20%), detto organo ha del tutto omissso, invece, di individuare (così come avvenuto in sede concorso ad opera di altre commissioni in altre regioni o nel Lazio, ma per altri ambiti disciplinari o classi di concorso) i sottocriteri necessari e sufficienti a conferire un senso compiuto ai criteri di "pertinenza", "correttezza linguistica", "completezza" ed "originalità" ivi indicati, criteri che, in assenza di adeguata specificazione, restano del tutto generici ed inidonei a consentire di ricostruire l'iter seguito dalla commissione nella assegnazione dei giudizi e dei punteggi.

Peraltro, proprio in tema di fissazione dei criteri di valutazione da parte della commissione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 21 giugno 2010, n. 14893) hanno ribadito che *"E' ben noto che la commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione, e le singole valutazioni, da una sintesi delle proprie ipotesi valutative (i criteri di cui al D.P.R. n. 487 del 1994, art. 12...), Ebbene, la consistenza e la rilevanza di tale momento procedimentale paiono meritevoli della massima attenzione: il legislatore ha imposto alla commissione esaminatrice la preventiva, generale ed astratta posizione delle proprie regole di giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati (nell'ampio arco temporale delle odierne procedure di selezione) siano tutte segnate dai caratteri della omogeneità e permanenza, solo attraverso la fissazione di tale*

preventiva cornice potendo ragionevolmente essere assicurato l'auspicato risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa", aggiungendo che: "... è altrettanto evidente che il legislatore abbia richiesto alla commissione esaminatrice di darsi criteri che non si riducano alle note, tautologiche, formule sul necessario omaggio alle esigenze di rigore e correttezza espositiva, di pertinenza argomentativa e di esibizione culturale da parte del candidato ma che siano le regole guida, predeterminate e pertanto non mutabili, di quanto con la traccia proposta viene richiesto e di quanto ... ci si attende, in termini di risultato finale rappresentante lo standard minimo per una valutazione di idoneità. Tanto evidenzia il rapporto di corrispondenza biunivoca tra traccia e susseguenti criteri, la prima integrando il quesito "aperto" sottoposto ai candidati ed i secondi esibendo i parametri dei futuri giudizi di adeguatezza - inadeguatezza dei singoli elaborati rispetto alle "attese" originate da quel quesito. Quanto più espliciti ed analitici saranno i criteri con riguardo ai livelli di accettabilità dell'elaborato rispetto alle proposte contenute nella traccia tanto meno rilevante diventerà l'onere di giustificare con adeguata motivazione il singolo giudizio afferente l'elaborato esaminato, in tal guisa cogliendosi la portata programmatica dell'obbligo di cui al richiamato art. 12, comma 1, del D.P.R. 487 del 1994, in grado di unificare, in una unica logica procedimentale che anticipa alla sede generale la prefigurazione delle future valutazioni, tutte le procedure di concorso per esami siano esse concluse da valutazioni numeriche, motivate o "miste"". Con la conseguenza che anche la giurisprudenza amministrativa ha quindi confermato e rilevato che: "Deve infine osservarsi, secondo l'ordine argomentativo sviluppato dalle Sezioni Unite, che quanto maggiore sarà la genericità dei criteri di valutazione, tanto

minore sarà la loro attitudine selettiva nel procedimento logico – valutativo di verifica della corrispondenza dell'elaborato alla traccia e si imporrà pertanto la necessità di una motivazione congrua per sostenere in modo coerente, rispetto alle premesse, un giudizio conclusivo di insufficienza" (TAR Molise, 16 gennaio 2012, n. 5).

Nel caso di specie, proprio la portata evidentemente assai generica o addirittura tautologica dei criteri (o di alcuni di questi, come ad esempio la "pertinenza") ha dato luogo alla comminazione di un giudizio sugli elaborati del ricorrente che rende impossibile ricostruire l'iter logico giuridico seguito dalla commissione per l'attribuzione del punteggio di 25,5/40 e non di almeno 28/40, con conseguente illegittimità sia dei punteggi parziali, sia del punteggio finale complessivamente assegnato al ricorrente stesso, sotto il profilo della manifesta carenza di motivazione

III- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/90, NONCHE' DEI PIU' COMUNI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART. 97 COST. E DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

A ciò aggiungasi, quanto alla problematica della fissazione dei criteri da parte delle varie commissioni d'esame sparse nelle varie regioni italiane, anche la disparità di trattamento cui ha dato luogo la possibilità concessa dal MIUR (con nota del 15 marzo 2013, pure oggetto della presente impugnazione) alle singole commissioni di distribuire in maniera differente i pesi attribuiti ai singoli criteri (in breve alcune commissioni, come quella del Lazio per l'Ambito disciplinare 2, hanno attribuito al criterio della originalità un peso pari al 20%, altre commissioni, come quelle della Campania e della Puglia, per le medesime classi di concorso – A029 ed A030 - hanno distribuito

diversamente il peso tra i diversi criteri, per esempio attribuendo il peso del 10% - e non già del 20% - al criterio dell'originalità), con ciò stesso dando luogo ad una evidente disparità di trattamento tra candidati che sulla medesima classe di concorso, A029 ed A030, hanno visto valutati i propri compiti secondo pesi ben diversi.

In tal senso la stessa Corte Costituzionale ha più volte ribadito l'attribuzione alle competenze esclusive dello stato e non già a quelle concorrenti o residuali delle Regioni il compito di stabilire i criteri ai quali devono rispondere l'istituzione e il funzionamento delle scuole statali, includendo, all'interno di tale funzione, anche e soprattutto la selezione del personale docente (art.117, comma 2, lett.n), Cost), ciò in ossequio anche al principio di unità ed indivisibilità della Repubblica, di cui all'art. 5 Cost. (cfr.: Corte cost. 24 aprile 2013, n. 76; id. 27 gennaio 2005, n. 37).

Si registra così nella specie un contrasto con la Costituzione e, in particolare, con il citato art. 5.

In subordine, ovvero per il caso di non accoglimento dei precedenti vizi sub I, 2 e 3, si censura:

IV. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 400

COMMA 6, DEL D.LGS. 297/1994

-VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/90, NONCHÉ DEL FONDAMENTALE PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART. 97 COST.;

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/90; CARENZA DEI PRESUPPOSTI ED ILLEGITTIMITÀ DERIVATA

IV.1.- L'art. 400, comma 6, del D.lgs. 297/94 (recante: "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", d'ora in poi: T.U. scuola) ha previsto, in tema di concorsi per l'accesso all'insegnamento, che: "...ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali...".

La ratio della norma, in parte confermata anche dalle previsioni di cui all'art. 7, comma 2, del bando di concorso, ai sensi del quale: "le prove... consistono in una serie di quesiti a risposta aperta e sono finalizzate a valutare la padronanza delle competenze professionali nonché delle discipline oggetto di insegnamento", è, in tutta evidenza, quella di individuare, in sede di selezione della classe docente, le migliori professionalità, anche tenuto conto della delicatezza della funzione docente, così come intesa, dallo stesso legislatore, quale: "...esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità" (art. 395 T.U. scuola).

Ebbene, proprio alla luce dei delicati compiti attribuiti dal legislatore alla funzione docente, l'esame per l'accesso alla predetta funzione avrebbe dovuto consentire ai candidati di dare piena prova delle proprie competenze e conoscenze, attraverso, appunto, la trattazione articolata di quegli argomenti culturali e professionali indicati dalla richiamata normativa e, invero, dallo stesso bando di concorso. Ciò anche al fine di individuare, sulla base di tali diffuse trattazioni e nell'ottica del perseguimento di quei principi di buona andamento della P.A. costituzionalmente tutelati dall'art. 97 Cost., le migliori professionalità, da proporre alla delicata funzione di docente. E' tuttavia

evidente che una trattazione "articolata" degli argomenti culturali e professionali, così come voluta dal legislatore per il raggiungimento dei fini sopra indicati, è concettualmente in antitesi con una trattazione estremamente "sintetica" dei medesimi argomenti.

Sennonché, nel concorso in esame, è stata *ictu oculi* totalmente preclusa ai candidati la possibilità di affrontare qualsivoglia articolata trattazione delle materie oggetto di concorso e ciò sotto un duplice profilo, ovvero sia sotto il profilo del contenuto delle tracce, assolutamente generico e spesso neppure attinente al programma allegato al bando di concorso, sia, soprattutto, sotto il profilo dello spazio messo a disposizione dei candidati: appena 22 righe per argomento e del tempo concesso agli stessi: appena 2 ore e trenta minuti complessivi, con una media di 37,5 minuti per traccia.

Sotto tale ultimo profilo, in particolare, non vi è chi non veda come, anche a voler possedere straordinarie doti di sintesi (peraltro non richieste né dalla normativa vigente, né dal bando, né dai criteri di correzione di cui *infra*), ben difficilmente in 22 righe di spazio è possibile trattare in maniera articolata qualsivoglia argomento e tantomeno è possibile far emergere in maniera adeguata e compiuta il possesso di capacità e competenze professionali che, peraltro, nel particolare caso del ricorrente, sono già attestate dal possesso della pregressa abilitazione in entrambe le classi di concorso (A029 ed A030) conseguita, con votazione 69/80, presso la SSISS Lazio, con tanto di frequenza obbligatoria e di esami finali su materie ed argomenti stanzialmente coincidenti con quelli oggetto di concorso, nonché dagli innumerevoli corsi e titoli conseguiti, non ultimo quello di "Cultura sportiva e processi formativi", conseguito presso l'Università di Firenze, strettamente attinente al concorso *de quo*.

A ciò aggiungasi, sotto il profilo della genericità, inattualità e scarsa attinenza delle tracce alle materie oggetto di concorso, come, in sede di predisposizione delle tracce, non sia stata attribuita alcuna rilevanza all'ambito interdisciplinare, che invece, secondo le nuove metodologie, è fondamentale. Nelle tracce non vi è nessun accenno neppure alla legislazione scolastica, all'organizzazione, ovvero a tutte quelle questioni di carattere generale che costituiscono la parte preponderante del programma di concorso di cui all'allegato 3 del bando, sul quale sono stati chiamati a prepararsi i candidati. Ancora, non è stata concessa ai candidati alcuna concreta possibilità di dimostrare le proprie conoscenze e competenze in relazione alle nuove filosofie, metodologie e tendenze europee (alcun accenno vi è, nelle tracce sottoposte ai candidati, agli 8 punti/competenze chiave che l'Europa ha definito per gli studenti e che sono stati recepiti in Italia come 8 punti chiave per la cittadinanza - i ragazzi che terminano la scuola dell'obbligo sono chiamati a dimostrare di averle incamerate durante le prove per *assi culturali*, uguali per tutte le scuole superiori). Alcun accenno vi è, ancora, nelle tracce assegnate, alle tematiche poste dal DPR 275/99, di fondamentale importanza, in quanto traccia le linee di una nuova epoca per il sistema scolastico italiano, stabilendo la nascita dell'autonomia scolastica e conferendo lo *status* di Dirigenti ai Presidi.

In conclusione, appare manifestamente illogica e, quindi, illegittima, la scelta di comminare tracce che, per contenuto (generico e per certi versi inattuale) e per brevità, sia dello spazio fisico in cui contenere le risposte (22 righe per traccia), sia dello spazio temporale di consegna dell'elaborato (appena 2 ore e mezza complessive) non hanno consentito un'adeguata valutazione dei candidati. Tale scelta si pone per ciò stesso in aperto ed evidente contrasto

dapprima con le prescrizioni della vigente normativa in tema di reclutamento del corpo docente e, quindi, con le stesse prescrizioni del bando di concorso, nonché con tutti i più comuni principi di buon andamento ed efficienza della P.A. di cui all'art. 97.

IV.2.- Sotto altro profilo, ferme restando le considerazioni sopra riportate in ordine alla violazione del combinato dell'art. 400, comma 6, del T.U. scuola e degli stessi fini ribaditi dall'art. 7 del bando di gara, si rileva, sempre in via subordinata, l'illegittimità di tale ultima previsione, limitatamente alla parte in cui, pur ribadendo i principi ed i fini perseguiti dalla citata norma (attraverso l'assegnazione ai candidati *di trattazioni articolate*), abbia inteso, invece, fare un'applicazione distorta delle previsioni del citato art.400, comma 6, del TU scuola, prevedendo solo l'assegnazione ai candidati di una serie di quesiti a risposta multipla (ovvero a trattazione tutt'altro che articolata), e dunque violando, con ciò stesso, l'art. 400, comma 6, citato, nella parte in cui ha appunto prescritto, espressamente, che "*...ciascuna prova scritta consiste .. nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. ...*".

Ed infatti, si evidenzia come, per la prima volta e proprio in occasione del presente concorso, siano stati previsti quesiti a risposta multipla, anziché un'unica traccia, ciò che, unitamente alla circostanza del brevissimo tempo messo a disposizione dei concorrenti per la redazione dei quattro quesiti (appena due ore e mezza) ed alla ulteriore limitatezza dello spazio a disposizione di questi ultimi (appena 22 righe), ha determinato l'impossibilità di una trattazione effettivamente articolata degli argomenti sottoposti ai candidati, così come richiesta dalla normativa nazionale richiamata, con conseguente illegittimità del bando *in parte qua*.

IV.3.- Ad analoghe conclusioni di illegittimità e, sempre in subordine, si perviene anche in ordine alle indicazioni e/o istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta divulgate in data 15.01.2013 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

In particolare, infatti, con le predette istruzioni, il MIUR, dopo aver previsto che in occasione della prova scritta: *"A ciascun candidato sarà dato, subito dopo le operazioni di identificazione, un foglio di 4 facciate prestampate, ognuna per ciascun quesito"*, ha stabilito che *"Saranno messi a disposizione del candidato fogli bianchi per eventuali brutte copie che però dovranno essere tenuti distinti dal foglio della prova e non inseriti nel plico da consegnare al termine della prova stessa"*.

E' evidente che tale previsione mina in radice il principio di imparzialità e buon andamento, oltre che quello di anonimato dei candidati, ben potendo, eventualmente, ognuno di essi avere trattenuto le "brutte copie" proprio al fine di consentire il riconoscimento e la tracciabilità dei suoi elaborati all'atto dell'apertura delle buste, contenenti le sole "belle copie", e della conseguente valutazione delle prove.

Ed infatti, anche la sola possibilità di violazione dell'anonimato dei candidati configura di per sé ragione sufficiente ad inficiare l'intera procedura concorsuale, con consegue l'illegittimità della previsione di cui alle citate istruzioni e con conseguente illegittimità, in via derivata, delle successive valutazioni.

In subordine, ovvero per il caso di non accoglimento dei precedenti vizi sub 1, 2, 3 e 4, si censura:

V.- ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEL PROVVEDIMENTO DI NON AMMISSIONE ALL'ORALE DEL RICORRENTE E DEGLI ATTI

PRESUPPOSTI, CONSEGUENTI E CONNESSI, IN RAGIONE
DELL'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 404 DEL
D.LGS. 297/94, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33 E 97 COST. E
DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO E
RAGIONEVOLEZZA.

Si evidenziano, inoltre, profili di illegittimità, anche in via derivata, con particolare riguardo alla nomina ed alla composizione della commissione, sotto il profilo della violazione dell'art. 404 del D.Lgs. n. 297/94, il quale dispone, al comma 1, che: *"Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla quarta"*.

Tale disposizione, conferente al caso in esame, in quanto speciale, richiede requisiti, in capo ai soggetti che vanno a costituire le commissioni di concorso, non sufficientemente idonei a garantire la professionalità richiesta per la valutazione, verifica e nomina dei docenti.

Ciò posto, tale norma si pone in contrasto con gli artt. 97 e 3 della Cost., sotto il triplice profilo della violazione dei principi di imparzialità, di buona andamento e, da ultimo, di ragionevolezza e proporzionalità, atteso che per l'accesso ai pubblici impieghi degli altri funzionari dello Stato il D.P.R. n. 487/1994 si configura molto più rigoroso, in ragione del fatto che, per i

concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori (alla quale si riconducono i docenti), l'art. 9, comma 2, lett. a), prevede che

"Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime...Esse, in particolare, sono così composte:

a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale".

È, perciò, da ritenere che la norma in questione si ponga in contrasto con i più comuni principi di cui agli artt. 3, 33, comma secondo, e 97 Cost., sia sotto il profilo della immotivata ed illogica disparità di trattamento, sia sotto il profilo del violazione dei principi di buon andamento e di efficienza della P.A., sia infine sotto il profilo di ragionevolezza, sul presupposto che non trova alcuna legittimazione tale differente trattamento, così come riservato dalle citate previsioni normative alla selezione, da un lato, dei funzionari dello Stato e, dall'altro, dei docenti, tanto più in ragione della natura di "servizio pubblico essenziale" (art.1, comma 2, l. 12 giugno 1990, n.146, e Cons. Stato, Sez. II, 27 gennaio 1983, n. 750), di rilevante portata, assunto proprio dalla pubblica istruzione, ovvero da quel segmento di attività amministrativa cui preporre,

con ruolo portante, il personale selezionato attraverso la nomina di commissione non aleatoriamente composte e rigidamente selezionate.

Pertanto, la minore rigidità dei criteri di selezione e nomina dei membri delle commissioni scolastiche cui demandare il compito di selezionare la classe docente non trova alcuna ragionevole giustificazione, sia sotto il profilo formale (della parità di qualifica tra funzionari statali e docenti) sia, anche e soprattutto, sotto il profilo sostanziale, di una più forte esigenza di garanzia proprio con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi pubblici essenziali, quale appunto quelli connessi all'istruzione scolastica ed alla selezione del personale alla stessa preposto.

E ciò anche in ragione della possibile nomina di componenti della commissione, neppure inclusi negli elenchi, ad opera di dirigenti degli uffici scolastici regionali.

V.2.- Né trova legittimazione, sempre sotto il profilo della compatibilità col parametro costituzionale, la previsione, contenuta sempre nell'art. 404 del D.Lgs. n.297/94 in esame, ma al comma 3, della composizione delle commissioni su base territoriale ovvero regionale. In proposito si evidenzia che, al fine di salvaguardare profili di contenimento della spesa pubblica e, dunque, di economicità dell'azione amministrativa, sono invece inficiate le superiori garanzie imposte dall'art. 97 Cost e dall'art.1 della l. n. 241/90, in materia di imparzialità e buon andamento: infatti in tal modo risultano accentuati i rischi di promiscuità tra commissari e candidati, potenzialmente anche appartenenti ai medesimi istituti scolastici.

Ne deriva l'illegittimità derivata della composizione della commissione, per contrasto dell'art. 404 del T.U. scuola con i suindicati parametri costituzionali.

Istanza Istruttoria

Si chiede all'Adito Giudice di voler disporre l'acquisizione in giudizio di tutta la documentazione richiesta con istanza di accesso in data 24.05.2013, ovvero dei seguenti documenti:

- gli elaborati di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del citato decreto n. 82/2012 riferiti ai candidati ammessi alla prova orale per l'Ambito disciplinare 2, corretti dalla Commissione di concorso;
- i verbali della Commissione di concorso istituita per l'Ambito disciplinare 2 e, in particolare: a) quello di insediamento del richiamato organo; b) il verbale relativo alle sedute nelle quali è stata predisposta ed approvata la griglia di valutazione della prova scritta; c) il verbale di apertura dei plichi contenenti gli elaborati scritti dei candidati; d) il verbale della seduta di correzione della prova scritta del ricorrente e quelli relativi alle altre sedute di correzione delle prove scritte degli altri candidati - segnatamente di quelli ammessi alla prova orale-; e) il verbale conclusivo delle operazioni di correzione e di elaborazione dell'elenco degli ammessi agli orali;
- il *curriculum vitae et studiorum* del commissario Prof. Marcello Di Pasquale (che ha sostituito il commissario Prof.ssa Sbordoni), il quale non risulta essere stato reso pubblico su Internet;
- l'elenco degli ammessi alla prova orale per l'Ambito disciplinare 2, consegnato dalla Commissione esaminatrice all'Ufficio scolastico regionale per il Lazio Ufficio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal bando ed il verbale dell'Ufficio stesso relativo alle operazioni di accertamento dei requisiti.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

con richiesta di misure cautelari urgenti

ex art. 56 epa

In ordine al *fumus* si rinvia ai motivi di ricorso.

Quanto al danno, si precisa che gli orali del concorso hanno già avuto inizio in data 11 giugno 2013 e termineranno il 18 luglio 2013.

Ne consegue l'urgenza di disporre con effetto immediato l'ammissione con riserva all'orale del ricorrente, anche al fine di garantire il rispetto delle esigenze di simultaneità delle prove concorsuali per tutti i candidati, a tutela dei principi di *par condicio*, esigenze altrimenti pregiudicate dal rischio di differimento delle prove orali per il caso di attesa dei tempi tecnici imposti non soltanto per la trattazione nel merito del ricorso, ma anche per la discussione della sospensiva nella prossima camera di consiglio utile.

Quest'ultima, infatti, così come calendarizzata per il giorno 15 luglio 2013, non consentirebbe comunque, al ricorrente, margini temporali necessari e sufficienti al sostenimento della prova orale, posto che l'ultimo giorno del calendario delle prove orali è fissato per il 18 luglio, data comunque inidonea, essendo stabilito, infatti, che il giorno precedente la data dell'orale debba essere indicato l'oggetto della lezione simulata che sarà trattata nel corso della prova: e ciò tenuto conto del fatto che la pubblicazione dell'ordinanza cautelare avviene di norma il giorno successivo alla camera di consiglio, ovvero il 16.07.2013.

Da ciò, l'assenza dei tempi tecnici necessari alla notifica dell'ordinanza ed alla procedimentalizzazione dei lavori da parte della commissione, con conseguente sussistenza dei presupposti per la concessione del decreto cautelare urgente.

PQM

Piaccia all'adito giudice:

- a) accogliere il ricorso, per l'effetto annullando il giudizio di non idoneità del ricorrente alla prova orale ed ordinando all'Amministrazione le conseguenti determinazioni;
- b) accogliere la connessa istanza cautelare, anche *inaudita altera parte*, per l'effetto ammettendo con riserva il ricorrente alla prova orale.

Si fa espressa riserva di proporre motivi aggiunti, anche all'esito del deposito in giudizio di altra documentazione concernente il concorso in esame.

Roma, li 20.06.2013


Avv. Margherita Zezza

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2013 il mese di giugno il giorno 20 ad istanza dell'avv. Margherita Zezza io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte di Appello di Roma ho notificato e dato copia del suesteso ricorso al TAR Lazio, conforme all'originale, *si notificò mediante consegna a mani proprie a:*

1. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., presso la sede dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, VIA DEI PORTOGHESI, 12 00186 ROMA e ciò ho eseguito mediante

2. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO, in persona del Direttore generale p.t., presso la sede dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, VIA DEI PORTOGHESI, 12 00186 ROMA e ciò ho eseguito mediante

3. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del Direttore generale p.t., presso la sede dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, VIA DEI PORTOGHESI, 12 00186 ROMA e ciò ho eseguito mediante

4. SENESE MARIA TOMMASINA, residente in VIA RUGGERO LEONCAVALLO, 3 SCALA B 00199 ROMA e ciò ho eseguito mediante

Dr. cot. fel - con te. nota

ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore 6

Zona 104

CASSA 9 /2013 Cron. 13.588 Dest. 3/4 Data Ric. 20/06/2013 Trasf. 0,00 Sp.postale 0,00

Richiedente: ZEZZA RUTA

Relazione di Notificazione **URGENTE**



Richiesto come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziaro addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO IN PERS. DEL DIRETTORE GENERALE P.T. PRESSO LA SEDE DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

ROMA - VIA DEI PORTOGHESI, 12

a mani di Antonella QUERINI
Impiegata incaricata

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificata per

Roma, _____
capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge.

Roma, _____

Firma Portiere/vicino di casa _____

Compilato avviso ex art. 138 660 c.p.c. Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziaro _____

Spedita Raccomandata N. _____ Roma, _____

Al sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziaro _____

Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziaro _____

Ritirata copia. L'impiegato comunale _____

Eseguita affissione a norma di legge. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziaro _____

Spedita Raccomandata A.R. N. _____ Roma, _____

Roma 20 GIU 2013
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Vergari Marcello

ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore 1

Zona 14

CASSA 9 /2013 Cron. 13.588 Dest. 4/4 Data Ric. 20/06/2013 Trasf. 7,29 Sp.postale 0,00

Richiedente: ZEZZA RUTA

Relazione di Notificazione **URGENTE**



Richiesto come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziaro addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a SENESE MARIA TOMMASINA

ROMA - VIA LEONCAVALLO RUGGERO, 3 sb

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificata per

avendo rinvenuto chiuso, che ne cura la consegna in sua propria abitazione dei familiari e delle altre persone abilitate ai sensi di legge.

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge.

Roma, 21-6-2013

Firma Portiere/vicino di casa *Tellariu Troiano*

Compilato avviso ex art. 138 660 c.p.c. Roma, 21-6-2013

L'Ufficiale Giudiziaro _____

Spedita Raccomandata N. _____ Roma, _____

Al sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziaro _____

Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziaro _____

Ritirata copia. L'impiegato comunale _____

Eseguita affissione a norma di legge. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziaro _____

Spedita Raccomandata A.R. N. _____ Roma, _____

BRUNO TOSELLI
Ufficiale Giudiziaro
CORTE DI APPELLO DI ROMA

76530696956-7

SPEDITO AVVISO AL DESTINATARIO A MEZZO RACCOMANDATA A NORMA DI LEGGE

ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore

6

Zona

104

CASSA 9 /2013 Cron. 13.588 Dest. 1/4

Data Ric. 20/06/2013

Trasf. 2,90 Sp.postale 0,00

Richiedente: ZEZZA RUTA

Relazione di Notificazione **URGENTE**



Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA IN PERS. DEL MINISTRO P.T. PRESSO LA SEDE DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

ROMA - VIA DEI PORTOGHESI, 12

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificata per a mani di Antonella QUERINI
impiegata incaricata

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge.

Roma, _____

Firma Portiere/vicino di casa _____

Compilato avviso ex art. 139 660 c.p.c. Roma, _____

Spedita Raccomandata N. _____ Roma, _____

20 GIU 2013
L'Ufficiale Giudiziario
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Vergari Marcella

L'Ufficiale Giudiziario

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Ritirata copia. _____ L'Impiegato comunale _____

Eseguita affissione a norma di legge. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Spedita Raccomandata A.R. N. _____ Roma, _____

ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore

6

Zona

104

CASSA 9 /2013 Cron. 13.588 Dest. 2/4

Data Ric. 20/06/2013

Trasf. 0,00 Sp.postale 0,00

Richiedente: ZEZZA RUTA

Relazione di Notificazione **URGENTE**



Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO IN PERS. DEL DIRETTORE GENERALE P.T. PRESSO LA SEDE DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

ROMA - VIA DEI PORTOGHESI, 12

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificata per a mani di Antonella QUERINI
impiegata incaricata

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge.

Roma, _____

Firma Portiere/vicino di casa _____

Compilato avviso ex art. 139 660 c.p.c. Roma, _____

Spedita Raccomandata N. _____ Roma, _____

20 GIU 2013
L'Ufficiale Giudiziario
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Vergari Marcella

L'Ufficiale Giudiziario

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Ritirata copia. _____ L'Impiegato comunale _____

Eseguita affissione a norma di legge. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Spedita Raccomandata A.R. N. _____ Roma, _____

ORIGINALE

Cassa: **9** /2013

Cron.: **13.588**

N.dest.: **4**

Data Ric. **20/06/2013**

**UNEP
CORTE DI APPELLO
DI ROMA**
RICEVUTA PRESENTAZIONE ATTO

URGENTE



SPECIFICA	
Diritti	11,63
Trasferite	10,19
10% trasferite	1,02
Dir. autenticaz.	0,00
Spesa postale	0,00
Bolli	0,00
Tot. specifica	22,84

Si rilascia ricevuta al richiedente **ZEZZA RUTA**
della somma versata per la notificazione dell'atto.

Data: **20/06/2013**

L'ufficiale Giudziario



N. Raccomandata

76530696956-7



Posteitaliane

RP045-EP045 - Mod. 22.03 - MOD. 04051 (ex. 04051) - 32. 01. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE
PROV.	
MITTENTE	
Bruno TOSELLI	
Ufficiale Giudziario	
CORTE DI APPELLO DI ROMA	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE
PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input type="checkbox"/> A.R.
Conteeassegnare la casella interessata	

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE